



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

IL PRESIDENTE

- Visto il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003;
- Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Carrara;
- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020;
- Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25.02.2020, avente ad oggetto "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del decreto- legge n.6 del 2020*";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare gli artt., 4 e 5;
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale sono state emanate nuove misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
- Ritenuto necessario individuare tutte quelle misure che contemperino le esigenze di tutela della salute pubblica con l'efficienza e continuità dell'azione amministrativa dell'Accademia di Belle Arti di Carrara;
- Visto il Decreto Presidenziale del 20 Marzo 2020 prot. n. 1068/C1 del 5.3.2020;
- Visto il DPCM del 9.03.2020;
- Visto il DPCM dell'11.03.2020, recante nuove restrizioni alla libera circolazione delle persone;
- Visto il Decreto Presidenziale prot. 1275/C6-C8 del 12.3.2020;
- PRESO ATTO dell'indisponibilità del personale coadiutore di fruire di giorni di congedo o ferie su base volontaria;
- Considerato il ricorso obbligatorio previsto dalla legge all'istituto delle ferie pregresse, del congedo e della banca ore;
- RAVVISATA la necessità di garantire la funzionalità amministrativa dell'Ente in assenza di prescrizioni del Governo che prevedono la chiusura obbligatoria della sede dell'Accademia ovvero la sospensione delle attività istituzionali e amministrative;
- CONSIDERATA l'indispensabilità della prosecuzione delle attività istituzionali ed amministrative secondo le



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

modalità indicate nei provvedimenti del Governo e, segnatamente, il ricorso a forme di lavoro agile, anche a distanza, nonché il massimo contenimento delle risorse umane presso la sede dell'Accademia, ferme restando le raccomandazioni comportamentali e igienico sanitarie;

- CONSIDERATA la differente posizione dei dipendenti con qualifica di coadiutori, le cui prestazioni possono essere eseguite solo presso la sede dell'Accademia;

- CONSIDERATO che le attività didattiche sono, al momento, sospese ed, eventualmente, saranno erogate in “modalità a distanza” e quindi la presenza di tutti i coadiutori non è strettamente necessaria, anche in considerazione che in questo momento c'è necessità, data l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di rarefare considerevolmente la presenza nel luogo di lavoro;

- VISTO il Decreto Legge del 16 marzo 2020, e in particolare l'art. 87;

- VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, che ricomprende l'istruzione nelle attività essenziali, non suscettibili di sospensione;

DECRETA

- di emanare d'urgenza il seguente Piano Straordinario di lavoro del personale amministrativo *Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19*, a parziale modifica ed integrazione del precedente emanato con Decreto Presidenziale prot. 1350/C6-C8 del 20.3.2020;

Art. 1

Sospensione provvisoria dell'operatività della sede dell'Accademia

A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 4 aprile 2020, è disposta la sospensione dell'operatività della sede dell'Accademia, con chiusura dell'edificio, fuori dai casi di urgenza individuati dal Presidente e dal Direttore Amministrativo.

A parziale modifica di quanto disposto nel Decreto Presidenziale prot. n. 1350/C6-C8 del 20.3.2020:

- il personale coadiutore dovrà utilizzare obbligatoriamente ferie pregresse o eventuali periodi di congedo;
- fermo restando la fruizione obbligatoria delle ferie pregresse o di eventuali periodi di congedo, nonché la facoltà di richiedere il congedo retribuito o ulteriori giorni di ferie, le prestazioni di servizio del personale coadiutore presso l'edificio dell'Accademia sono sospese ed essi osservano, provvisoriamente, le seguenti disposizioni, assicurando la reperibilità e la disponibilità a recarsi in sede:
 - a) dal lunedì al venerdì in numero di sei unità dalle ore 8.00 alle ore 14:00;
 - b) dal lunedì al venerdì in numero di sei unità dalle ore 14 alle 20:00;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

- c) ove richiesti, per ragioni eccezionali, oltre i limiti di orario indicati nelle lettere a) e b)

Art. 2

Al termine del periodo di emergenza, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione delle parti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

L'Ente si riserva la possibilità di prorogare il presente piano di lavoro straordinario per il personale coadiutore, sulla base delle indicazioni degli organi competenti al monitoraggio della situazione sanitaria e delle eventuali direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito

Carrara, 23 Marzo 2020

Prot. n. 1364/C08

F.to Il Presidente

Prof. Antonio Passa